



COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA

I.D. n. **74**

in data **04/04/2024**

Estratto del Verbale di Seduta

DELLA GIUNTA COMUNALE DI REGGIO EMILIA

L'anno **duemilaventiquattro** addì **04 - quattro** - del mese **aprile** alle ore **08:45 in video conferenza**, ritualmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale, per la trattazione del seguente oggetto:

RINUNCIA ALL'EREDITA' DEL SIG. 01AB

Alla discussione dell'oggetto sopraindicato, sono presenti:

VECCHI Luca	Sindaco	SI
PRATISSOLI Alex	Vicesindaco	NO
BONVICINI Carlotta	Assessore	SI
CURIONI Raffaella	Assessore	SI
DE FRANCO Lanfranco	Assessore	SI
MARCHI Daniele	Assessore	SI
RABITTI Annalisa	Assessore	NO
SIDOLI Mariafrancesca	Assessore	SI
TRIA Nicola	Assessore	NO

Presiede: **VECCHI Luca**

Assiste il Segretario Generale: **GANDELLINI Dr. Stefano**

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- con propria nota del 21.09.2021, pervenuta al Comune in data 30.09.2021 al PG 209532, lo studio notarile Zanichelli di Reggio Emilia ha comunicato l'avvenuta pubblicazione del testamento del Sig. 01AB (nominativo in allegato 1);
- il testamento risulta infatti pubblicato con atto notaio Luigi Zanichelli del 14.09.2021 con repertorio n.123.992/40.136, registrato a Reggio Emilia il 15.09.2021 al n.15248 Serie 1T (in allegato 2);
- nel testamento olografo del 14.11.2017 oggetto di pubblicazione, il Sig. 01AB nomina come suo unico erede (subentrante quindi nell'intero patrimonio del *de cuius*) il Comune di Reggio Emilia, "*con vincolo di destinazione a favore degli anziani*";
- al momento dell'apertura della successione (il decesso è avvenuto il 27.09.2019) il patrimonio del Sig. 01AB, rispetto alla data del testamento, poteva considerarsi incrementato a seguito della premorte della moglie, 02BC (nominativo in allegato 1). Oltre al marito (erede per 2/3) risultano chiamati all'eredità della Sig.ra 02BC, per rappresentanza del fratello deceduto, i nipoti 03CD (nominativo in allegato 1) e 04DE (nominativo in allegato 1), nella misura complessiva in quota legittima di 1/3;
- il patrimonio costituente eredità è composto da beni immobili e mobili, tra i quali quote societarie, nella consistenza più avanti indicata;
- con riferimento al vincolo di destinazione "*a favore degli anziani*" si precisa che:
 - a) relativamente alla sua perpetuità, la clausola trova un limite di validità nell'art.1379 c.c., che dispone che il divieto di alienare stabilito per contratto non è valido se non è contenuto entro convenienti limiti di tempo e se non risponde ad un apprezzabile interesse di una delle parti. La norma è inderogabile, in quanto posta a tutela della libera circolazione dei beni, che si ritiene rispondente ad un principio costituzionale di interesse della collettività. Peraltro, la possibilità di apporre incondizionatamente limiti alla alienabilità di un bene farebbe perdere al diritto di proprietà una sua caratteristica connotazione, che consiste non solo nella facoltà di uso e di godimento, ma anche nel diritto di disposizione, che, con siffatto limite, sarebbe sostanzialmente svuotato. La disposizione di cui all'art.1379 c.c. ha due estensioni rispetto al suo tenore letterale.

La prima estensione è che la disposizione, seppure riferita espressamente al contratto, si applica -per pacifica giurisprudenza- anche al testamento, ritenendosi che, in tema di successioni, vada affermata la validità del divieto di alienazione dei beni ereditari imposto per testamento, a patto che il divieto venga contenuto in limiti di tempo ragionevoli e sia sorretto da un apprezzabile interesse del testatore, in ossequio alla previsione di cui al più volte richiamato art.1379 c.c..

La seconda estensione è che le regole suindicate relative al divieto di alienazione si applicano anche al vincolo di destinazione che, seppur non puntualmente riconducibile al paradigma del divieto di alienazione, comporta comunque limitazioni altrettanto incisive del diritto di proprietà;

b) all'interno del quadro normativo e giurisprudenziale sopra delineato si devono considerare le conseguenze giuridiche, in termini di validità e di efficacia, di una clausola contenuta in un testamento che stabilisca il vincolo di destinazione senza contenerlo entro convenienti limiti di tempo. Gli immobili oggetto dell'eredità del Sig. 01AB, che costituiscono la maggiore consistenza economica dell'eredità (come meglio precisato in seguito: la comproprietà di un'area agricola e di un fabbricato destinato a laboratorio con autorimessa) non posseggono già ora né potranno possedere in futuro, a meno di improbabili accordi con i comproprietari e cambi di destinazioni d'uso con realizzazione di opere di urbanizzazione primaria, le caratteristiche funzionali per adempiere al vincolo di destinazione tramite il loro diretto utilizzo;

- si ritiene conseguentemente corretto ritenere che il sig. 01AB intendesse vincolare i beni al fine, ma non anche creare, sia pure indirettamente, un vincolo di inalienabilità, sicché la sua volontà, espressa con quella clausola, si deve ritenere rispettata tutte le volte in cui il ricavato di un'eventuale vendita di una parte o di tutti i beni sia destinato a realizzare/finanziare opere per il raggiungimento del fine indicato dal Sig. 01AB, e serva quindi ad assicurare il fine che muoveva il testatore;
- il fine voluto dal testatore rientra altresì nell'ambito dei servizi di utilità pubblica svolti dal Comune, anche tramite le Aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP) di cui all'art.25 della L.R.12.03.2003, n.2. Ne consegue che, ai sensi dell'art.3, comma 1, del D.Lgs. 31.10.1990 n.346 (*Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni*) il trasferimento al Comune dei beni del Sig. 01AB (finalizzato a pubblica utilità) non sarebbe soggetto ad imposta di successione;
- in considerazione sia del tempo a disposizione del chiamato per accettare l'eredità (10 anni ex art.480 c.c.), sia per la complessa evoluzione della situazione patrimoniale del sig. 01AB - meglio dettagliata in seguito - la pratica non è stata prontamente istruita;
- il procedimento ha ricevuto nuovo impulso a seguito della presentazione al Tribunale di Reggio Emilia in data 05.10.2023 da parte dell'Avv. Lucia di Paolantonio dell'Ordine di Reggio Emilia, curatrice dell'eredità giacente della Sig.ra 02BC, dell'*actio interrogatoria* ex art.481 c.c. e art.749 c.p.c. per la fissazione di un termine per l'accettazione da parte del Comune di Reggio dell'eredità del Sig. 01AB e, conseguentemente, della quota ereditaria della Sig.ra 02BC;
- il 23.11.2023, data fissata con decreto n.7487/2023 del 06.10.2023, RG n. 4773/2023, il Tribunale di Reggio Emilia ha fissato il 26.04.2024 quale data entro la quale il Comune dovrà esprimersi in merito all'accettazione della quota ereditaria della Sig.ra 02BC;
- il *Servizio amministrativo lavori pubblici e gestione del patrimonio* ha effettuato una prima ricognizione del patrimonio del Sig. 01AB al fine di verificare se vi fossero condizioni tali da indurre l'Amministrazione all'accettazione dell'eredità *con beneficio di inventario*, in ottemperanza al disposto dell'art.473 c.c. per l'accettazione delle eredità devolute alle persone giuridiche. Le prime risultanze sulle vicende proprietarie dei beni

costituenti l'eredità 01AB sono analiticamente descritte nella relazione trasmessa al Servizio Legale del Comune, in atti al PG 253815 del 30.10.2023. Ciò avuto conto che l'accettazione retroagisce al momento dell'apertura della successione (cioè al giorno della morte del *de cuius*);

- alla data del testamento olografo (14.11.2017) il patrimonio del Sig. 01AB era composto (principalmente in comproprietà con la moglie 02BC) da un ingente numero di beni immobili (3 alloggi con area cortiliva, diversi terreni a destinazione agricola, 1 capannone industriale, 1 fabbricato di deposito, 1 fabbricato ad uso laboratorio con annessa autorimessa), tutti siti nella periferia del Comune di Reggio Emilia. Alcuni di essi sono stati successivamente oggetto di pignoramento da parte dell'Ufficiale Giudiziario per conto del Tribunale di Reggio Emilia con verbale Rep. 9002/2017 del 21.12.2017, atto trascritto presso l'Ufficio di pubblicità immobiliare di Reggio Emilia in data 23.01.2018 ai nn.1220 di Registro Particolare e 2025 di Registro Generale;
- in seguito a restrizione di ipoteca su alcuni beni (abitazione dei coniugi ed area cortiliva), gli immobili esclusi furono venduti con rogito Notaio Zanichelli del 18.12.2018 repertorio n.119608/37071. Tra i patti della vendita vi era la costituzione di un diritto di prelazione volontaria a favore dell'acquirente, riguardante la quota di 6/12 di beni (palazzina laboratorio con annessa autorimessa) che costituiscono oggi parte dell'eredità del Sig. 01AB;
- a conclusione della procedura esecutiva, i restanti beni immobili pignorati sono stati aggiudicati ad un soggetto privato e ad esso trasferiti con Decreto del Tribunale di Reggio Emilia del 22.06.2020 rep. 636/1383, atto trascritto presso l'Ufficio di pubblicità immobiliare di Reggio Emilia in data 30.09.2020 ai nn.12632 di Registro Particolare e 18901 di Registro Generale;

- rimangono nel patrimonio immobiliare oggetto del lascito testamentario:

Immobile A

Fabbricato su due piani fuori terra, non avente autonomo accesso dalla strada pubblica ma esclusivamente dal cortile di altrui proprietà cui si accede attraverso cancello, formato da due distinte unità immobiliari:

Unità Immobiliare 1 – Quota di proprietà indivisa riconducibile a 01AB anche a seguito del decesso di 02BC: 5/12 [3/12 quota 01AB + 2/12 quota 2BC]. Trattasi di ufficio con annesso laboratorio, della superficie catastale di 179 mq, disposto su due piani (identificazione catastale in allegato 1). Risultano altri comproprietari dell'immobile, comprendendo tra essi i legittimari della sig.ra 02BC, per la quota complessiva di 7/12;

Unità Immobiliare 2 – Quota di proprietà indivisa riconducibile a 01AB anche a seguito del decesso di 02BC: 5/12 [3/12 quota 01AB + 2/12 quota 2BC]. Trattasi di autorimessa, della superficie catastale di 42 mq (identificazione catastale in allegato 1). Risultano altri comproprietari dell'immobile, comprendendo tra essi i legittimari della sig.ra 2BC, per la quota complessiva di 7/12;

Immobile B

Area inedificata, in un unico corpo non contiguo ai fabbricati indicati in precedenza, recintata sui 4 lati ed avente destinazione agricola nel vigente strumento urbanistico.

Attualmente non coltivata, l'area ha una superficie complessiva di mq 7.218 ed è individuata al catasto terreni con due distinte particelle:

Particella 1 – Quota di proprietà indivisa riconducibile a 01AB anche a seguito del decesso di 02BC: 5/6. Trattasi di terreno agricolo della superficie di 709 mq (identificazione catastale in allegato 1). Risultano altri comproprietari dell'immobile per la quota di 1/6 (coeredi della Sig.ra 02BC);

Particella 2 - Quota di proprietà indivisa riconducibile a 01AB anche a seguito del decesso di 02BC: 5/6. Trattasi di terreno agricolo della superficie di 6.509 mq (identificazione catastale in allegato 1). Risultano altri comproprietari dell'immobile per la quota di 1/6 (coeredi della Sig.ra 02BC);

- **costituiscono patrimonio mobiliare oggetto del lascito testamentario:**

bene mobile n.1:

un deposito di 1.262,78 Euro (al 31.12.2022) su conto corrente cointestato ad entrambi i coniugi. Quota riconducibile a 01AB anche a seguito del decesso di 02BC: 5/6, ovvero un importo di 1.051,67 Euro (identificazione conto in allegato 1, comunicazione bancaria in allegato 5);

bene mobile n.2:

un deposito di 15.976,53 Euro (al 17.03.2019) su conto corrente cointestato ad entrambi i coniugi. Quota riconducibile a 01AB anche a seguito del decesso di 02BC: 5/6) ovvero un importo di 13.313,33 Euro (identificazione conto in allegato 1, comunicazione bancaria in allegato 5));

beni nn.3 e 4: alla morte del Sig. 01AB risultavano attive 2 società (vidure camerali in allegato 4), di cui una risulta oggi cessata:

Società 1: 05EF s.n.c. (denominazione in allegato 1), tuttora attiva.

Risultano: conferimenti nominali per 2.582 Euro; soci della s.n.c.: 01AB, rappresentante dell'impresa, e 02BC. Quota liquidabile del defunto pari a 5/6; quota di 1/6 liquidabile ai legittimari di 02BC.

Società 2: 06EG s.r.l. (denominazione in allegato 1), cancellata dal registro delle imprese il 15.02.2023.

All'epoca dell'attività risultavano: capitale sociale 10.000 Euro; soci della srl: 01AB per il 51%, 02BC (39%), Società 05EF s.n.c. 10%. A seguito del decesso della Sig.ra 02BC si sarebbero avute le seguenti percentuali: 02AB 51% + 26% = 77%; legittimari di 02BC 13%; Società 05EF snc 10%;

beni n.5: si è avuta notizia per le vie brevi, dall'Avvocato curante l'eredità giacente della sig.ra 02BC, che, al momento della cessione del proprio alloggio (18.12.2018), nell'appartamento di comproprietà dei Sigg.ri 01AB e 02BC era presente mobilia rimasta nella disponibilità dell'acquirente di cui non è stata determinata la consistenza;

beni n.6: all'interno dei fabbricati ad uso laboratorio sono presenti una parete attrezzata, 3 scrivanie ed altri mobili ed attrezzature per ufficio.

- il *Servizio amministrativo lavori pubblici e gestione del patrimonio*, con propria nota del 07.03.2024 (allegato 3) ha stimato il valore dei beni immobili oggetto di eredità, per la quota proprietaria riconducibile al chiamato Comune, nell'importo complessivo di Euro 44.000. Il Rapporto estimativo evidenzia come i beni immobili di cui si tratta possano avere scarso interesse commerciale, giacché occorre tenere presente:

- la difficoltà di accesso al fabbricato che imporrà la costituzione di una servitù di passaggio (da costituirsi per contratto o coattivamente) su area di soggetto terzo;
 - la presenza di difformità edilizie tra lo stato di fatto oggi riscontrato e quanto nel tempo assentito dal Comune di Reggio Emilia con il rilascio dei titoli abilitativi alla costruzione;
 - la necessità di lavori sul fabbricato per il degrado conseguente alla presenza di umidità di risalita sulle murature e infiltrazioni d'acqua dalla copertura;
 - la compresenza di altri soggetti nella proprietà degli immobili;
- con l'esclusione della mobilia, il valore del quota di proprietà dei beni immobili e mobili costituenti l'attivo patrimoniale e riconducibile al chiamato Comune, è complessivamente pari a circa 58.000 Euro;
- tramite l'Avv. Sara Onetti, dell'Ordine di Reggio Emilia, i comproprietari dei beni immobili oggetto dell'eredità, Sigg. 03CD e 04DE, si sono dichiarati interessati all'acquisto delle quote che, in caso di accettazione dell'eredità da parte del Comune, diverrebbero dell'Amministrazione, e ciò al fine di ottenere l'integrale proprietà dei beni. Per tale scopo, in data 16.11.2023, è stata presentata, supportata da perizia di stima del 08.11.2023 redatta dal tecnico Geom. Simone Campanini all'uopo incaricato, la bozza di una proposta irrevocabile di acquisto della quota di proprietà relativa agli immobili sopra indicati e spettante al chiamato Comune. L'offerta prevede il pagamento al Comune, in caso di compravendita, di un corrispettivo di Euro 25.000, con la precisazione che l'interesse all'acquisto sussiste qualora *“non comporti un esborso di denaro maggiore rispetto all'offerta”* (allegato 7).

Dato atto che:

- a seguito dell'accettazione dell'eredità con beneficio di inventario si avrebbe il subentro del Comune, nei limiti dell'attivo patrimoniale del testatore, anche nella esposizione debitoria di quest'ultimo;
- tale debito è composto (allegato 6):
 - a) con riferimento al sig. 01AB: alla data del 06.12.2023 risultava un debito verso l'Agenzia delle Entrate di Euro 2.623,84 non riferibile alla qualità di socio illimitatamente responsabile della società 05EF s.n.c. [Non si evince, dagli atti a disposizione, l'avvenuta applicazione di sanzioni amministrative intrasferibili agli eredi ex art.8 D.Lgs. 18.12.1997 n.472 (*Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie*)];
 - b) con riferimento alla sig.ra 02BC alla data del 9.10.2023 risultava un debito verso l'Agenzia delle Entrate di Euro 10.855,70 non riferibile alla qualità di socio illimitatamente responsabile della società 05EF s.n.c.; quota di debito riconducibile all'eredità 01AB (2/3) pari a 7.237,13 Euro. [Non si evince, dagli atti a disposizione, l'avvenuta applicazione di sanzioni amministrative intrasferibili agli eredi ex art.8 D.Lgs. 18.12.1997 n.472 (*Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie*)];
 - c) con riferimento alla società 05EF s.n.c., al 10.10.2023 essa risulta debitrice verso l'Agenzia delle Entrate, per tributi vari e accessori di Legge iscritti a ruolo, di Euro 92.249,89; quota di debito riconducibile all'eredità 01AB (5/6) pari a 76.875,91 Euro. Anche ottenendo lo sgravio di sanzioni irripetibili e interessi

ultraquinquennali considerabili come prescritti, il monte debiti dei coobbligati 01AB e 02BC non scenderebbe al di sotto dei 70.000 Euro, con una quota di debito riconducibile all'eredità 01AB (5/6) non inferiore a 58.330 Euro;

- d) con riferimento alla società 06FG: la società è stata cancellata dal registro delle imprese ed è pertanto estinta. Ancorché la possibilità di una esposizione debitoria sia remota, occorre tenere presente quanto stabilito dalla normativa di settore: l'art.28, comma 4, del D.Lgs. 21.11.2014 n.175 prevede infatti che *“ai soli fini della validità e dell'efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi, contributi, sanzioni e interessi, l'estinzione della società di cui all'art.2495 c.c. ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione dal registro delle imprese”*. Entro questo periodo, decorrente nel nostro caso dal 15.02.2023, l'Agenzia delle Entrate può proseguire le proprie azioni per il recupero dei tributi, nonché delle sanzioni e degli interessi, indirizzando nei confronti della società (in particolare nei confronti dei liquidatori e, in alcune particolari situazioni, anche di soci ed eredi) atti di liquidazione; avvisi accertamento; provvedimenti di riscossione; atti di contenzioso;

il debito riconducibile all'eredità 01AB è quindi pari alla somma degli importi precedentemente indicati, per un totale di 86.737 Euro richiesti dall'Agenzia delle Entrate (riducibili a poco più di 68.000 Euro allorché si ottenga lo sgravio di sanzioni intrasferibili e interessi prescritti);

- qualora l'Amministrazione, ad avvenuta accettazione dell'eredità, volesse eccepire la prescrizione di quota parte dei crediti vantati dall'Agenzia dell'Entrate, la riduzione del debito potrebbe aversi, con ogni probabilità, in esito ad un contenzioso tributario dai tempi e dagli esiti non certi, con la possibilità che il Comune sia chiamato ad assolvere il debito non per quota ma per l'intero, trattandosi -per l'appunto- di debiti tributari, o in caso di mancata accettazione dell'eredità da parte dei legittimari.

Atteso che:

- ai sensi dell'art.752 del c.c. *“I coeredi contribuiscono tra loro al pagamento dei debiti e pesi ereditari in proporzione delle loro quote ereditarie, salvo che il testatore abbia altrimenti disposto”*;
- l'art.65 del D.P.R. 29.09.1973 n.600 stabilisce, al primo comma, che *“gli eredi rispondono in solido delle obbligazioni tributarie il cui presupposto si è verificato anteriormente alla morte del dante causa”*. L'erario, dunque, richiede la responsabilità solidale degli eredi scavalcando il principio della ripartizione per quote e può pertanto chiedere a ciascun erede di assolvere il debito tributario per intero;
- l'attivo patrimoniale residuo dell'eredità 01AB può calcolarsi quale differenza tra il ricavo della vendita delle quote di comproprietà di beni mobili ed immobili unite alle somme di spettanza depositate sui conti correnti e le somme costituenti il debito sopra indicato, nella misura accollabile all'erede;
- all'importo del debito in precedenza calcolato dovranno comunque essere aggiunte le spese per:
 - sottoscrizione davanti al notaio dell'accettazione con beneficio di inventario;

- redazione notarile dell'inventario dei beni ereditari nelle forme prescritte dal c.p.c;
 - trascrizione dell'accettazione beneficiata dell'eredità ex artt.484 e 2648 c.c.;
 - compenso (pro quota) del curatore dell'eredità giacente della Sig.ra 02BC;
 - trasferimento e deposito dei beni mobili, in attesa della loro vendita;
 - manutenzioni improcrastinabili degli immobili, in attesa della loro vendita;
 - subentro (pro quota ereditaria) nell'intestazione e nelle conseguenti spese delle utenze del fabbricato, per quanto necessario a garantire la funzionalità dello stesso in relazione all'esecuzione dei lavori e al mantenimento in vita degli impianti;
 - procedura di liquidazione finalizzata all'estinzione delle passività ereditarie;
 - sanatoria/rimozione abusi edilizi sul fabbricato per difformità tra stato di fatto e progetti assentiti (da ripartirsi con i coeredi);
 - presentazione denunce catastali aggiornate (da ripartirsi con i coeredi);
 - acquisizione attestazioni necessarie per la vendita immobiliare (ARE: Attestato di regolarità edilizia; APE: attestato di prestazione energetica);
- non necessariamente le entrate derivanti dalle vendite saranno antecedenti al pagamento dei costi derivanti dai debiti ereditari e dai costi di mantenimento/manutenzione dei beni, qualora le vendite non avessero immediato buon fine;
- **a seguito della vendita dei beni mobili ed immobili (per la quota proprietaria riferibile al Comune) e del subentro dell'Amministrazione nella posizione debitoria del testatore, pur nei limiti dell'attivo patrimoniale ereditato, non resterebbero ulteriori disponibilità economiche, risolvendosi *de facto* l'accettazione dell'eredità (ed il relativo procedimento) in un improduttivo onere a carico dell'Amministrazione e dei suoi uffici.**

Considerato infine che:

- il Comune non è mai entrato nel possesso dei beni (nell'art.487 c.c. l'espressione di possesso è generica. Deve ritenersi che la norma comprenda sia l'ipotesi che esso si esprima ai sensi dell'art.1140 del codice civile, sia che si esprima in una circostanza di semplice disponibilità);
- non disponendo la legge alcuna precisazione in merito al tempo disponibile al chiamato per la rinuncia dell'eredità, la dottrina e la giurisprudenza prevalenti hanno unanimemente indicato che la rinuncia va effettuata entro 10 anni dall'apertura della successione per poter essere considerata valida applicando, in analogia, lo stesso termine previsto dall'articolo 480 del c.c. per accettare l'eredità;
- la rinuncia è negozio giuridico unilaterale, revocabile e non recettizio, che non può essere assoggettato a termini e condizioni, pena la nullità dell'atto, ai sensi e per l'effetto dell'art.520 del c.c.;
- il chiamato all'eredità, che abbia ad essa validamente rinunciato, non risponde dei debiti tributari del *de cuius*, neppure per il periodo intercorrente tra l'apertura della successione e la rinuncia, in quanto, avendo la rinuncia effetto retroattivo ex art.521 c.c., egli è considerato come mai chiamato alla successione e non deve più essere annoverato tra i successibili.

Visti:

- il parere di regolarità tecnica, espresso dal responsabile del Servizio interessato, sulla presente proposta di deliberazione ai sensi dell'art.49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n.267;
- il D.Lgs. 18.08.2000 n.267;
- il testamento olografo del 14.11.2017 del Sig. 01AB, pubblicato con atto notaio Luigi Zanichelli del 14.09.2021 con repertorio n.123.992/40.136, registrato a Reggio Emilia il 15.09.2021 al n.15248 Serie 1T;
- gli artt. 473, 480, 481, 519, 520, 521, 752, 1140, 1379, 2495, 2648 c.c.;
- gli artt. 747-783 c.p.c.;
- l'art.65 del D.P.R. 29.09.1973 n.600;
- l'art.28 del D.Lgs. 21.11.2014 n.175
- la Disciplina per il funzionamento Della Giunta Comunale approvata con Delibera ID n.61 del 14/04/2022

con voti unanimi palesemente espressi,

DELIBERA

1. di **rinunciare**, nelle forme previste dall'art.519 c.c., all'eredità disposta dal Sig. 01AB mediante testamento olografo del 14.11.2017 pubblicato con atto notaio Luigi Zanichelli del 14.09.2021 con repertorio n.123.992/40.136, registrato a Reggio Emilia il 15.09.2021 al n.15248 Serie 1T, con ciò manifestando la volontà del Comune di Reggio Emilia di non subentrare al defunto nei suoi diritti e rapporti patrimoniali;
2. di demandare ai dirigenti competenti, l'assunzione dei provvedimenti che si renderanno necessari per il formale perfezionamento della presente rinuncia.

Inoltre

LA GIUNTA COMUNALE

- ritenuto che ricorrano particolari motivi d'urgenza nel dare seguito a quanto previsto dal provvedimento, al fine di consentire il prosieguo di ogni altra vicenda successoria relativa ai beni mobili ed immobili costituenti l'eredità del Sig. 01AB;
- visto l'art.134, comma 4°, del D.Lgs. 18.08.2000 n.267;

con voti unanimi palesemente espressi;

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

VECCHI Luca

IL SEGRETARIO GENERALE

GANDELLINI Dr. Stefano